



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Ufficio del Segretario Generale

Pec: protocollo.ercolano@legalmail.it

Mail: segretariogenerale@comune.ercolano.na.it

80056 Ercolano (NA) – Corso Resina n. 39 – Tel. 081/7881215 - 081/7881262

AI SIGG.RI DIRIGENTI:

- Arch. O. Di Martino
- Dr.ssa M. Leone
- Dr.ssa P. Tallarino

AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

E p.c.:

- Al Sig. Sindaco C. Buonajuto
- Al Nucleo tecnico di valutazione e controllo

CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1 DEL 20/01/2023

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DATI – SMART CIG – ALBO ASSOCIAZIONI.

La presente circolare fa seguito all'ultimo verbale in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa del 13/01/2023. La Commissione all'uopo costituita ha rilevato nell'ultimo report talune criticità, che si sottopongono all'attenzione delle SS.VV. per l'applicazione di idonee misure correttive.

Una prima criticità emersa concerne il riscontro – in taluni casi – di un trattamento non adeguato della Privacy (pubblicazione di dati non richiesti, quali, ad esempio, IBAN).

In linea generale, si osserva che le Pubbliche Amministrazioni - nella pubblicazione degli atti - sono chiamate, come noto, a contemperare obblighi di trasparenza (in particolare quelli previsti dal D. Lgs. n. 33/2013) con esigenze di tutela della riservatezza e tale bilanciamento di interessi non appare sempre agevole. Come chiarito in più occasioni dal Garante della Privacy, *dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionali alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa*¹.

¹ Cfr. le faq pubblicate sul sito del Garante in tema di "Trasparenza online della P.A. e privacy" al link <https://www.garanteprivacy.it/faq/trasparenza-online>

A ciò si aggiunga che, secondo un orientamento giurisprudenziale, può ravvedersi anche un *discrimen* in ragione della norma sottesa all'obbligo di pubblicazione, distinguendo se si tratti di pubblicità connessa all'efficacia legale dell'atto (quella prevista, per le delibere, dall'art. 124 del TUEL) ovvero dovuta a esigenze di trasparenza amministrativa². Al di là del caso specifico riportato in nota, occorre tenere sempre presente che l'esigenza di trasparenza deve essere contenuta entro i limiti previsti dall'art. 5 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il quale, disciplinando i principi applicabili al trattamento di dati personali, prevede - al comma 1, lett. c - che questi ultimi devono essere *adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati* (principio di «*minimizzazione dei dati*»).

Venendo alle ricadute pratiche di quanto sopra illustrato in linea generale, ferma restando la necessità di una valutazione “caso per caso” che dovrà essere compiuta dal soggetto sottoscrittore dell'atto (determina/provvedimento), possono ritenersi applicabili, a fini tuzioristici, i seguenti principi:

- in caso di utenti e/o privati cittadini - ferme restando le prescrizioni a tutela dei dati sensibili - si invita a riportare i dati personali in forma abbreviata (o in altra modalità idonea ad oscurarne la pubblicazione) allorché il trattamento del dato possa risultare esorbitante in base ai principi di pertinenza e non eccedenza. A mero titolo di esempio, si ritiene che possa omettersi la pubblicazione dei dati personali connessi a procedimenti giudiziari, anche relativamente a contenziosi di natura civile e/o amministrativa promossi nei confronti dell'Ente. In questi casi potrà invece farsi senz'altro riferimento agli estremi di R.G. del procedimento o al numero di protocollo dell'atto di citazione/ricorso. Inoltre, soprattutto laddove si tratti di privati cittadini (e non di operatori economici) - come indicato nelle “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*” del Garante per la Protezione dei Dati Personali - “*non risulta giustificato diffondere dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN) [...]*”;
- in caso di soggetti/operatori economici che hanno rapporti di natura professionale con l'Ente (società, ditte e, in particolare, liberi professionisti), nulla osta alla pubblicazione di dati personali, potendosi ritenere prevalenti le esigenze connesse alla trasparenza amministrativa; analogamente le esigenze di trasparenza sono preponderanti in materia di procedure concorsuali o di selezione del personale, in relazione alle quali, comunque, si richiede sempre il consenso al trattamento dei dati. Anche in tali casi, tuttavia, può valutarsi non pertinente la pubblicazione di dati (ad esempio IBAN), che non presentano rilievo ai fini della trasparenza amministrativa.

Una seconda criticità riscontrata nell'ambito dei controlli interni concerne l'utilizzo del CIG anche per affidamenti per i quali sarebbe richiesto lo Smart CIG, che consente di semplificare la relativa procedura di acquisizione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000.

² In particolare, la Sezione II della Corte di Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020, conferma tale orientamento, sanzionando un'Amministrazione locale per l'illecita diffusione dei dati personali oltre i termini previsti dal TUEL: nel caso di specie, il Garante aveva irrogato al Comune la sanzione di 4.000 euro, ai sensi dell'art. 162 comma 2-*bis* del D. Lgs. 196/2003 (c.d. codice della *privacy*), per la violazione dell'art. 19 comma 3 dello stesso decreto, commessa diffondendo dati personali di un dipendente comunale per un periodo superiore ai quindici giorni stabiliti come periodo necessario di pubblicazione delle delibere comunali nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000. Veniva accertato che l'Amministrazione aveva «*mantenuto visibili per oltre un anno sul proprio albo pretorio on line determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano non soltanto il nome e il cognome della dipendente e l'esistenza di un contenzioso tra la stessa e l'Amministrazione municipale (dati funzionali a giustificare la nomina di un difensore e il conseguente impegno di spesa per il Comune) ma anche lo stato di famiglia dell'interessata e le circostanze che la medesima viveva da sola, che aveva avanzato una domanda di rateizzazione del dovuto e che tale domanda non era stata accolta*».



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Ufficio del Segretario Generale

Pec: protocollo.ercolano@legalmail.it

Mail: segretariogenerale@comune.ercolano.na.it

80056 Ercolano (NA) – Corso Resina n. 39 – Tel. 081/7881215 - 081/7881262

Infine, si è riscontrato che in taluni provvedimenti concernenti affidamenti ad associazioni è stato omesso – seppur solo formalmente – il riferimento all’Albo delle Associazioni, previsto dall’art. 64 dello Statuto comunale.

Le SS.VV. sono invitate ad adottare le opportune misure volte all’attuazione di quanto sopra rilevato ed a provvedere all’adeguata diffusione della presente al personale interessato al suo contenuto.

Ringraziando per la collaborazione, resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dalla sede comunale

*Il Segretario Generale
Dr. Luigi Vosa*